



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Codice ente: **11503**
DELIBERAZIONE N° 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 23/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La pubblicità della seduta è garantita attraverso la trasmissione in streaming della stessa sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Marnate.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DONATI GEMMA GIUSEPPINA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LUPPI LUIGI	X	
LIGUORI SARA	X	
CISARI ERIKA	X	
GUZZETTI GIANLUIGI	X	
POLATO OLINDO	X	
GALLAZZI MATTEO	X	
POZZOLI ROBERTO	X	
ELZI SILVIA	X	
BERTAZZO MORENO	X	
MORANDI FERNANDO	X	

TOTALE PRESENTI: **13**
TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 23/04/2022

Proposta n.14 del SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.06.2021 è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari), da assoggettare a modifica con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nella medesima seduta di approvazione del presente atto;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.06.2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dato atto che il Consiglio Comunale deve preliminarmente deliberare la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dai gestori (Comune di Marnate e Econord SpA) per il quadriennio 2022/2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ritenuto ripartire i costi totali del Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 in base al metodo normalizzato tra utenze domestiche e non domestiche con la seguente percentuale:

- Domestiche: 69,73%
- Non domestiche: 30,27%

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, nr. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, con il quale è stato previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Considerato che:

- con l'art. 106 del D.L. 34/2020 era stato istituito un fondo di sostegno per le funzioni fondamentali dei Comuni (cd. Fondone) da destinare alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dall'emergenza COVID-19;
- il fondo era stato stanziato per il 2020 ma poteva coprire spese ed entrate anche dell'anno 2021, purché debitamente certificate, ed in ogni caso riconducibili all'emergenza COVID-19. Con chiarimenti del MEF, relativi alla certificazione si è compreso che le somme del Fondone potevano essere utilizzate anche per finanziare le agevolazioni TARI, ma nel limite di quanto deciso dal Ministero stesso;

Visto l'art. 6 del D.L. 73/2021 che ha previsto, invece, ulteriori fondi ma da destinare specificamente al finanziamento di riduzioni TARI per le utenze non domestiche, per agevolazioni alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Considerato che, con l'applicazione delle tariffe TARI, approvate con deliberazione C.C. n. 41 del 26/06/2021, e la conseguente approvazione del ruolo per l'esercizio 2021, non si è utilizzato l'intero importo riconosciuto al finanziamento di riduzioni TARI per le utenze non domestiche, per agevolazioni alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e che la somma è stata vincolata nell'avanzo di Amministrazione, approvato con il rendiconto 2021;

Visto l'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che testualmente cita: *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate”*

Preso atto che, in virtù del sopra citato articolo, è possibile utilizzare le restanti somme di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, da destinare al riconoscimento di riduzioni ai fini TARI per l'anno 2022;

Vista la nota del Sindaco e dell'Assessore al bilancio e tributi datata 7.04.2022 con la quale si dispone di prevedere l'applicazione delle riportate riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche penalizzate dalla pandemia a livello economico;

Ritenuto, in attuazione delle indicazioni contenute nella sopracitata nota del Sindaco e dell'Assessore al bilancio, applicare la seguente riduzione alle tariffe alle utenze non domestiche:

- **Riduzione pari al 16% della parte variabile** della tariffa dovuta a favore di tutte le utenze non domestiche in quanto le stesse hanno subito effetti negativi, anche indiretti, nella regolare, compiuta e tempestiva realizzazione della propria attività a seguito della pandemia da COVID-19.

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2022 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2022, le tariffe della TARI, che sono integralmente riportate nei prospetti che seguono:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

N. occupanti	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
Famiglie con 1 componente	0,512	63,980
Famiglie con 2 componenti	0,602	108,770
Famiglie con 3 componenti	0,672	127,970

Famiglie con 4 componenti	0,730	159,960
Famiglie con 5 componenti	0,788	185,560
Famiglie con 6 componenti	0,833	217,550

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo attività	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa finale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,414	0,636	1,050
2	Cinematografi e teatri	0,155	0,199	0,354
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,828	1,034	1,862
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,366	1,721	3,087
5	Stabilimenti balneari	0,600	0,746	1,346
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,673	0,693	1,366
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,583	1,996	3,579
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,086	1,368	2,454
9	Case di cura e riposo	1,231	1,546	2,777
10	Ospedali	1,283	1,609	2,892
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	1,728	2,131	3,859
12	Banche e istituti di credito	0,952	1,201	2,153
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,521	1,913	3,434
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,573	1,983	3,556
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,848	1,070	1,918
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,666	2,093	3,759
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,966	1,113	3,079
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,190	1,503	2,693
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,138	1,426	2,564
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,117	1,409	2,526
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,200	1,507	2,707
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	5,173	8,192	13,365
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	4,656	6,202	10,858
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	5,132	5,725	10,857
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	1,966	3,605	5,571
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,421	3,403	5,824
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,070	10,336	18,406
28	Ipermercati di genere misti	3,311	3,187	6,498
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	6,280	7,156	13,436
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,749	2,210	3,959

3. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2022 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - riscossione in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 18.07.2022, 17.10.2022 e 16.12.2022, con la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;
 - invio delle comunicazioni di pagamento ai contribuenti in 3 rate con avviso bonario e mod. F24 precompilato;
 - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze,
 - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;
4. di stabilire inoltre che il versamento delle rate potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
5. di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti emergenziali emanati in materia COVID-19, hanno subito effetti negativi, anche indiretti, nella regolare e tempestiva realizzazione della propria attività e più precisamente:
 - **Riduzione pari al 16% della parte variabile** della tariffa dovuta a favore di tutte le utenze non domestiche in quanto le stesse hanno subito effetti negativi, anche indiretti, nella regolare, compiuta e tempestiva realizzazione della propria attività a seguito della pandemia da COVID-19.

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19 sono applicate nel 2022 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative;
6. di dare atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione non supererà l'importo di € 28.317,39 riconosciuto dai provvedimenti emanati nel periodo di pandemia, e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1, Programma 4, Macroaggregato 3 capitolo 1746 *"quota relativa alle agevolazioni TARI riconosciuta ai contribuenti a seguito di emergenza COVID-19"*;
7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento n. 19 del 25.02.2022, come da comunicazione pervenuta in data 1.03.2022, prot. n. 2716;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 23/04/2022

La discussione riguardante il presente argomento è riportata al precedente verbale n. 10.

Seguono dichiarazioni di voto.

...O M I S S I S...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 6 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo, Morandi, Cisari, Guzzetti) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022" come sopra trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 6 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo, Morandi, Cisari, Guzzetti) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Avv. Maria Elisabetta Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.